



Il Presidente

Dott. OMISSIS
Amministratore unico OMISSIS

Fascicolo ANAC 2026-2665

Oggetto: Richiesta di parere concernente la nomina del RPCT della società OMISSIS (prot. n. 2026-0024381 del 10/03/2026) Riscontro.

Con nota acquisita al prot. A.N.AC. n. 2026-0024381 del 10 marzo 2026, l'amministratore Unico della società OMISSIS presentava richiesta di parere a questa Autorità in merito alla nomina del RPCT.

In particolare, l'istante chiedeva se fosse possibile attribuire tale incarico ad un dipendente, con ruolo di impiegato, o in alternativa al legale rappresentante, stante l'assenza di figure dirigenziali e di coordinamento nella propria struttura.

La società OMISSIS si annovera fra le società in controllo pubblico in quanto partecipata al 100% dall' OMISSIS, ed in quanto tale soggetta alla disciplina prevista dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di anticorruzione e trasparenza.

Con riferimento ai criteri di scelta e alla nomina del RPCT per le società in controllo pubblico, si ricorda che l'Autorità ha già approfondito tali aspetti nell' Allegato 3 al PNA 2022 di cui alla Delibera n. 7 del 17.01.2023, pubblicato sul sito istituzionale.

In particolare, l'Autorità ha chiarito che l'organo di indirizzo di una società/ente individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. È opportuno che tale incarico sia attribuito ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa e non si trovi in situazioni di conflitto di interessi. Il ruolo di RPCT, quindi, non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che sono considerati più esposti a rischio corruttivo.

Si rappresenta poi che nel medesimo documento sono state elaborate anche linee di indirizzo per meglio orientare gli enti nell'individuazione del RPCT, qualora, in ragione delle ridotte dimensioni e degli organici estremamente ridotti, le figure che avrebbero le competenze per ricoprire tale incarico sono assenti o si trovano in una posizione di conflitto di interesse, essendo impegnate in settori esposti a rischio corruttivo. Ad esempio, l'incarico di RPCT può essere affidato a titolari di posizioni organizzative o comunque a profili non dirigenziali che garantiscano comunque le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza richiesta dalla legge. In tale ipotesi, l'organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato.

In circostanze eccezionali, si ritiene inoltre possibile attribuire il ruolo di RPCT anche all'Amministratore di una società, ma alla sola condizione che non abbia deleghe gestionali,



tuttavia, trattasi di ipotesi non afferente al caso di specie in ragione dell'assenza di un organo collegiale da cui le deleghe gestionali possano promanare o essere omesse, e conseguentemente di una possibile distinzione tra consiglieri con e senza deleghe operative. Resta comunque fermo che, ove vi siano situazioni peculiari di tipo organizzativo che non consentano comunque di nominare un RPCT in base ai principi generali forniti da ANAC, la società può operare scelte che rispondano alle proprie esigenze, compiendo le valutazioni necessarie di caso in caso. Gli organi di indirizzo sono, tuttavia, tenuti a motivare eventuali scelte e soluzioni non rispondenti ai citati orientamenti nel provvedimento di nomina del RPCT.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 maggio 2026, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente